

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 22 marzo 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BIBIANA - VARIANTE PARZIALE N. 5
AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 307-85879/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BELLION e CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Bibiana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983, successivamente modificato con le seguenti varianti approvate, rispettivamente, con Deliberazione G.R. n. 54 – 31995 del 31/01/1994 e n. 36-8110 del 22/04/1996;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 4 del 27/01/1999, n. 20 del 10/07/2001, due varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I., con Deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/2005, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 15/02/2005 (*prat. n. 21/2005*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.358 abitanti nel 1971, 2.733 abitanti nel 1981, 2.616 abitanti nel 1991,

2.856 abitanti nel 2001; da tali dati si evince un trend demografico positivo negli ultimi vent'anni;

- superficie territoriale: 1.869 ettari. La conformazione fisico morfologica evidenzia un territorio subpianeggiante (69% del territorio comunale ha pendenze inferiori al 20%), localmente sono presenti porzioni di territorio con pendenze più elevate. La capacità d'uso dei suoli evidenzia la presenza di 468 ettari di territorio ricadenti in "Classe IP", di 473 ettari di "Aree boscate" e di 1.022 ettari di "Vigneti, frutteti e noccioletti";
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, sub – ambito "C.M. della Val Pellice", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di Coordinamento Sovracomunale, previsti dall'art. 15.3.1. delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello di sub – ambito ad iniziativa congiunta da parte dei Comuni interessati,
- sistema produttivo: è incluso nell'ambito di valorizzazione marginale denominato "Bacino di Cavour" individuato all'art. 10.3 del P.T.C.;
- centro storico: è individuato dal P.T.C. come "centro storico di interesse provinciale";
- appartiene al Patto Territoriale del Pinerolese (assieme ad altri 48 comuni, 3 comunità montane, numerosi Enti ed organizzazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo e il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. n. 156 e dalla S.P. n. 157;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità in fase di studio previsti dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dal Torrente Pellice, dal Rio Grana e dal Rio Marone il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è attraversato dalle acque pubbliche della Bealera Via Vecchia e della Comba Traversero;
- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- tutela ambientale: 308 ettari del territorio comunale sono individuate come "Aree di Pregio ambientale" dal P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2/2005 di adozione, finalizzati ad apportare modifiche al perimetro dell'area industriale "D3" e, contestualmente, a quello dell'area a servizi "F13" ; tali modifiche rispondono alla volontà di rilocalizzare in ambienti idonei ed accessibili alcuni servizi comunali e di individuare dei locali idonei da destinare a magazzini comunali;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- inserimento in zona baricentrica rispetto ai servizi comunali di un'area a servizi da destinare ad attrezzature di interesse comune; tale localizzazione è stata individuata mediante la riduzione dell'area "D3" (a destinazione d'uso industriale) che, essendo libera ed in stretta connessione con altri servizi comunali, diviene appetibile ai fini di completare e/o integrare le infrastrutture presenti, ampliando la limitrofa area "F13";

- le motivazioni che conducono alla riduzione della “D3” sono sostanzialmente due: in primo luogo questa, trovandosi in pieno concentrico, non è più idonea a svolgere quelle attività di tipo industriale che le erano proprie; in secondo luogo, considerato che parte di questa zona non è più utilizzata a tale scopo, l'intenzione dell'amministrazione è quella di eliminare completamente tale destinazione d'uso, con il progressivo abbandono delle attività che ivi sono ancora insediate;
- l'area a servizi “F13” subirà un incremento di 915 mq (tale incremento sarà destinato a servizi generali individuati con sigla “Ac” – “attrezzatura di interesse comune”); conseguentemente, l'area industriale verrà ridotta di 915 mq;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/04/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/03/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. del Comune di Bibiana, adottato con deliberazione del C.C. n. 2 del 31/01/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti

sovracomunali;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Bibiana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta